



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-126.0.0.-104

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di luglio il sottoscritto Viglienzoni Alfredo in qualità di dirigente di Direzione Tecnologie Digitalizzazione E Smart City, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO MEPA N. NG 3127095), AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LVO 18.4.2016 N. 50, PER LA FORNITURA DI N. 210 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR, COMPRESIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA ON SITE PER 3 ANNI, PER ADEGUAMENTO PARCO INFORMATICO DEL COMUNE DI GENOVA, AUTORIZZATA CON D.D. 126.0.0. N. 100 DEL 21.07.2022 – CIG: 9147432BAD.

Adottata il 28/07/2022
Esecutiva dal 29/07/2022

28/07/2022	VIGLIENZONI ALFREDO
------------	---------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-126.0.0.-104

OGGETTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO MEPA N. NG 3127095), AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LVO 18.4.2016 N. 50, PER LA FORNITURA DI N. 210 PERSONAL COMPUTER CON MONITOR, COMPRESIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA ON SITE PER 3 ANNI, PER ADEGUAMENTO PARCO INFORMATICO DEL COMUNE DI GENOVA, AUTORIZZATA CON D.D. 126.0.0. N. 100 DEL 21.07.2022 – CIG: 9147432BAD.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D. Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4;
- il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
 - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
 - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 126/100 del 21.07.2022 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 210 Personal Computer con monitor, comprensivi di assistenza e manutenzione in garanzia on site per 3 anni, per adeguamento parco informatico del Comune di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Genova per l'importo presunto di spesa di € 157.500,00 (IVA 22% esclusa), alle "Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture di prodotti" del "Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché nell'allegato 7 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori iscritti alla categoria Merceologica 9 "PC, Periferiche ed accessori" - Prodotto CPV 30213000-5 Personal Computer del settore Merceologico "Informatica, Elettronica, telecomunicazione, Macchine per Ufficio", documenti integrati e modificati dal documento "Condizioni particolari di fornitura" di gara che viene approvato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante unitamente ai rispettivi allegati (A-B-C-D-E-) – CIG: 9331027F0F;

Vista la procedura negoziata avviata sul MEPA in data 22.2.2022 (RDO NG3127095) con scadenza offerte 05.08.2022;

Considerato che:

- la scheda prodotto "allegato A" si riferiva a un personal computer desktop nuovo di fabbrica delle seguenti ditte produttrici: HP, DELL, LENOVO, FUJITSU, ACER;
- in data 25.07.2022 perveniva, tramite portale Mepa, una richiesta di chiarimenti da parte di un operatore economico nella quale si evidenziava che la RDO in oggetto avrebbe contenuto alcune prescrizioni in contrasto con le regole della libera concorrenza, poiché gli specifici marchi richiesti nella scheda tecnica, non lasciavano agli operatori la possibilità di produrre prodotti equivalenti.

Preso atto dei due atti amministrativi di annullamento, allegati alla richiesta di chiarimenti pervenuto dall'operatore economico, rispettivamente di ACI INFORMATICA e di ROMA TRE UNIVERSITA' DEGLI STUDI, allegati parte integranti del presente provvedimento, che recepiscono una comunicazione di AGCOM del 26 febbraio 2021 nella quale si evidenzia, in linea con le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità volte a stigmatizzare formulazioni dei bandi di gara che, a pena di ammissibilità, menzionano espressamente determinati marchi ed escludono operatori attivi anche a livello distributivo in ambiti geografici più ristretti, che pur potrebbero offrire prodotti delle medesime qualità e caratteristiche tecniche, comprovando tali elementi in sede di gara e in questa fase rimettendo alla stazione appaltante di procedere alla loro valutazione:

Considerato che non è più possibile modificare la documentazione di gara considerato che sul portale Mepa è già presente un'offerta economica;

Ritenuto quindi opportuno recepire quanto sopracitato e procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara di cui alla RDO NG 3127095, in presenza dei presupposti di cui all'art.21-nonies della L.N. 241/90;

Considerato che il provvedimento di annullamento sarà comunicato tutti gli operatori economici invitati, mediante comunicazione sul portale e non comporterà nessun effetto nei confronti dei concorrenti intervenendo in una fase antecedente all'aggiudicazione;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

- 1) di procedere, per i motivi indicati in premessa, all'annullamento in autotutela della procedura negoziata svolta tramite il mercato della pubblica amministrazione (RDO MEPA N. NG 3127095), autorizzata con Determinazione Dirigenziale 126.0.0./100 del 21.7.2022, in presenza dei presupposti di cui all'art.21-nonies della L.N. 241/90;
- 2) che non è più possibile modificare la documentazione di gara considerato che sul portale Mepa è già presente un'offerta economica;
- 3) di procedere a comunicare il suddetto provvedimento di annullamento in autotutela a tutti gli operatori economici invitati, mediante comunicazione sul portale;
- 4) di prendere atto che il suddetto provvedimento non comporterà nessun effetto nei confronti dei concorrenti intervenendo in una fase antecedente all'aggiudicazione;
- 5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alfredo Viglienzoni)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rep. n. 292/2021

Prot. n. 22217

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2020 che ha autorizzato l'espletamento di una procedura per l'affidamento della fornitura di *personal computer* portatili e *monitor* con funzionalità di *docking station* integrate, da svolgersi attraverso Appalto specifico nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di *personal computer* portatili di CONSIP S.p.A. - in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) – per l'importo di euro 570.770,00 oltre IVA, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 23 dicembre 2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato a tutti gli Operatori Economici ammessi al Sistema dinamico di acquisizione la lettera d'invito prot. n. 200381 relativa all'Appalto specifico n. 2646816 per la fornitura di *personal computer* portatili e *monitor* con funzionalità di *docking station* integrate, unitamente al Capitolato d'oneri e al Capitolato tecnico riportante le specifiche tecniche dei beni e dei servizi richiesti, fissando il termine per la ricezione delle offerte al 29 gennaio 2021, ore 12:00;

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2021 l'AGCOM ha comunicato di ritenere che l'attuale formulazione dell'articolo 3, ove si prevede che i monitor e i notebook dovrebbero essere prodotti da "primarie case produttrici internazionali", non sia in linea con le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità volte a stigmatizzare formulazioni dei bandi di gara che, a pena di ammissibilità, menzionano espressamente determinati marchi ed escludono operatori, attivi anche a livello distributivo in ambiti geografici più ristretti, che pur potrebbero offrire prodotti delle medesime qualità e caratteristiche tecniche, comprovando tali elementi in sede di gara e in questa fase rimettendo alla stazione appaltante di procedere alla loro valutazione;

PRESO ATTO della necessità di rimuovere i profili di criticità evidenziati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 *quinquies*;

RITENUTO opportuno agire, dunque, in sede di autotutela, revocando la procedura espletata, e adeguare la documentazione di gara in ottemperanza alla segnalazione dell'AGCOM;

CONSIDERATO che, in ordine alla revoca della procedura, per la quale non è intervenuta alcuna aggiudicazione, nessun pregiudizio deriva come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela;

DATO ATTO che l'immediata pubblicazione di una nuova procedura di gara garantisce l'esigenza di salvaguardare l'attività tecnica ed amministrativa già svolta, sia dalla Stazione Appaltante sia degli Operatori Economici;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui sopra, è revocata in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la procedura relativa all'Appalto Specifico n. 2646816 per l'affidamento della fornitura di *personal computer* portatili e *monitor* con funzionalità di *docking station* integrate, da svolgersi nell'ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di *personal computer* portatili di CONSIP S.p.A. - in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e tutti gli atti ad essa correlati e conseguenti.

Art. 2

Per le ragioni sopra espresse, la revoca non comporta la previsione di alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.

Art. 3

Il presente provvedimento di revoca, che sarà comunicato agli Operatori Economici ammessi al Sistema dinamico di acquisizione tramite apposita comunicazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 4

Per effetto dell'adozione del presente provvedimento, il Responsabile unico del procedimento e i competenti uffici amministrativi sono autorizzati all'immediata predisposizione della documentazione necessaria da caricare a sistema per l'avvio di una nuova procedura di gara avente medesimo oggetto mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA).

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Masci.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Roma, 04/03/2021

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata



PROCEDURA N. ICT092AP20

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA ICT092AP20

(ex art 21-nonies della L. n. 241/90)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 26 maggio 2020, repertorio n. 10820/raccolta n. 7579;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020;

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n 241

PREMESSO

- Che con Determina a contrarre del 30 /10/2020 è stata autorizzato l'affidamento, tramite Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., avente quale oggetto la fornitura di personal computer comprensivi di monitor, notebook e stampanti multifunzione, per un importo complessivo a base d'asta pari a Euro 4.060.00,00 (oltre IVA), suddiviso in due lotti:
 - Lotto 1: n. 4.100 Personal Computer Desktop con monitor e n. 2.500 stampanti laser multifunzione b/n per un importo massimo di € 3.260.000,00 (oltre IVA);
 - Lotto 2: n. 1.000 Notebook per un importo massimo di € 800.000,00 (oltre IVA);con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;
- Che quale RUP dell'affidamento è stato nominato l'Ing. Giancarlo Mancuso;
- Che la gara di cui sopra è stata avviata in pubblicazione in data 3/11/2020 con scadenza presentazione offerte il 12/12/2020;
- Che durante le operazioni di analisi delle offerte è pervenuta, in data 28/01/2021, una richiesta di informazioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del



Mercato, con la quale l'AGCM, comunicando che una società attiva nella fornitura di prodotti informatici ha lamentato che il bando di gara pubblicato da ACI Informatica ICT092AP20 conterrebbe alcune prescrizioni in contrasto con le regole della concorrenza, ha richiesto una serie di chiarimenti in particolare in merito alla supposta richiesta, nella documentazione di gara, di specifici marchi di prodotti senza lasciare agli operatori la possibilità di offrire prodotti equivalenti.

- Che ACI Informatica in data 2 febbraio 2021 ha inoltrato ad AGCM i chiarimenti richiesti evidenziando di aver richiesto nella documentazione di gara prodotti di "primarie case produttrici internazionali" rinviando alle seguenti classificazioni:
 - Aziende presenti nell'elenco delle "Companies Covered" di IDC elencate alla pagina: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P5
 - Aziende appartenenti al Consorzio internazionale DMTF sezione Board Member (<https://www.dmtf.org/about/list>)
 - Aziende comprese tra quelle indicate nel "Magic Quadrant for Global Enterprise Desktops and Notebooks 2020"
- Che in data 26 febbraio 2021 è pervenuta una nuova comunicazione con cui l'AGCM ha reso noto che, analizzate le informazioni trasmesse dalla Stazione Appaltante, nell'adunanza del 23 febbraio 2021 l'Autorità ha ritenuto che l'attuale formulazione dell'articolo 3 del "Capitolato Tecnico Lotto 1 - Acquisto postazioni di lavoro Desktop e stampanti multifunzione" non sia in linea con le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità volte a stigmatizzare formulazioni dei bandi di gara che, a pena di ammissibilità, menzionano espressamente determinati marchi ed escludono operatori, attivi anche a livello distributivo in ambiti geografici più ristretti, che pur potrebbero offrire prodotti delle medesime qualità e caratteristiche tecniche, comprovando tali elementi in sede di gara e in questa fase rimettendo alla stazione appaltante di procedere alla loro valutazione.
- Che la medesima formulazione stigmatizzata dall'AGCM è prevista anche nel Capitolato Tecnico del Lotto 2.

CONSIDERATO

- Che l'AGCM nella lettera del 26 febbraio 2021 invita la stazione appaltante a comunicare le iniziative poste in essere per rimuovere i profili di criticità evidenziati;
- Che non è più possibile modificare la documentazione di gara visto che le offerte erano già pervenute quando è giunta la prima lettera dell'Autorità;
- Che pertanto l'unico rimedio possibile per la rimozione delle irregolarità contestate dall'AGCM è l'annullamento in autotutela della gara in parola;
- Che la valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di



diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza dei presupposti di cui all'art 21-nonies della L. n. 241/90 che in questo caso si rinvengono.

- Che le operazioni di gara sono in corso e non si è ancora addivenuti all'aggiudicazione, pertanto nessun operatore economico è titolare di alcun diritto costituito in merito alla gara in oggetto;
- che ACI Informatica nel Bando di gara si è riservata espressamente la facoltà di annullare la gara a suo insindacabile giudizio e di non procedere all'aggiudicazione della stessa, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura

DETERMINA

visto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di annullare in autotutela la procedura aperta numero ICT092AP20 ci sui in premessa;
- che la Direzione Acquisti e Appalti dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari ed il Direttore Acquisti e Appalti sottoscriva gli atti e le relative comunicazioni.

Il Direttore
Generale Ing.
Mauro Minenna

Il RUP

Ing. Giancarlo Mancuso